



**LINEE GUIDA
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE
SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE
DELL'OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2024-2025**

Indice

1. Finalità ed obiettivi	3
2. Soggetti coinvolti e compiti	3
2.1 Le Istituzioni scolastiche	3
2.2 I Comuni	4
2.3 Le Province e la Città Metropolitana di Napoli	4
2.4 Gli Ambiti territoriali	5
2.5 L'Ufficio Scolastico Regionale	5
2.6 Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area della dirigenza scolastica.....	5
2.7 La Regione.....	5
3. Tavoli di coordinamento e tecnici (ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.129 del 29.03.2016).....	6
3.1 Tavolo di coordinamento con gli Enti Locali	6
3.2 Tavolo tecnico	6
4. Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica.....	6
4.1 Istituzioni scolastiche autonome.....	7
4.2 Soglie numeriche dei plessi e delle sedi distaccate	7
5. Indirizzi e criteri per l'Offerta formativa	8
6. Procedura di definizione, approvazione e monitoraggio delle proposte per il dimensionamento e per l'offerta formativa.....	8
6.1 Procedura di definizione e approvazione delle proposte	8
6.2 Procedura di verifica di coerenza delle proposte.....	9
6.3 Procedura di monitoraggio del processo.....	9
6.4 Tempistica e cronoprogramma	10
7. Normativa di riferimento	10
8. Norme di rinvio.....	12

1. Finalità ed obiettivi

Le presenti **Linee guida** costituiscono lo strumento di definizione dei criteri e delle modalità attraverso cui si perviene al dimensionamento della rete scolastica regionale e dell'offerta formativa presso gli istituti scolastici della Regione Campania.

Le Linee guida sottendono alla:

- definizione del dimensionamento ottimale che persegua l'assegnazione di un Dirigente Scolastico (DS) e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per ciascuna Istituzione scolastica, per garantire il diritto allo studio e il successo dell'azione formativa in uno con la razionale distribuzione degli istituti scolastici sul territorio;
- programmazione dell'offerta formativa.

Le proposte di dimensionamento della rete scolastica regionale e dell'offerta formativa, finalizzate alla costituzione di un sistema scolastico regionale di qualità, inclusivo, sostenibile nel lungo periodo e aperto all'innovazione dei modelli educativi, sono frutto di un processo condiviso tra:

- le Istituzioni scolastiche;
- i Comuni;
- le Province o la Città metropolitana;
- gli Ambiti provinciali;
- la Direzione Scolastica Regionale;
- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area della dirigenza scolastica;
- la Regione Campania.

I percorsi organizzativi e formativi sono ispirati al protagonismo della platea di allievi e dell'intera comunità scolastica regionale e ad essi sono assicurati adeguati strumenti e servizi di supporto per l'accesso e la frequenza di tutti gli studenti.

2. Soggetti coinvolti e compiti

Ruolo, funzioni e compiti dei soggetti coinvolti nel processo di programmazione innanzi richiamato sono di seguito dettagliati.

2.1 Le Istituzioni scolastiche

Per il dimensionamento scolastico, i dirigenti scolastici sono chiamati a collaborare nel processo di definizione dell'assetto della rete scolastica attraverso la gestione e la condivisione dei dati e delle informazioni relative alla platea di allievi, alla frequenza, al tasso di avanzamento scolastico, alle opportunità o criticità di accesso ai servizi di istruzione erogati.

Per la programmazione dell'offerta formativa, gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado che richiedono nuovi indirizzi ed eventuali opzioni del profilo formativo o educativo trasmettono alle Province/Città Metropolitana la richiesta allegando le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

Tali richieste sono redatte utilizzando esclusivamente il "*Modello richiesta istituzioni scolastiche*" e si articolano nei punti:

- presentazione dell'Istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio;
- descrizione del trend degli iscritti almeno degli ultimi 5 anni;
- descrizione dell'indirizzo di studi che si richiede di attivare e relative motivazioni;
- valutazione in relazione alle opportunità di studi superiori ed allo sbocco occupazionale che il titolo di studi potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio.

Gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado hanno facoltà di declinare gli indirizzi autorizzati e già attivi utilizzando la quota di autonomia prevista dal quadro ordinamentale vigente.

Gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado non possono chiedere l'attivazione di nuovi indirizzi musicali e sportivi, considerata la distribuzione già presente sul territorio, fatte salve le competenze regionali da esercitare in modo da ottimizzare l'offerta formativa in determinati contesti.

In merito ai percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti di cui al DPR 263/2012 (ed corsi serali), le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, di concerto con il CPIA di riferimento presso il quale è incardinata la rete territoriale, trasmettono alle Province/Città Metropolitana la richiesta formulata, insieme con gli indirizzi e la filiera educativa, secondo il "Modello richiesta Istituzioni scolastiche" con allegato il parere espresso dal Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico.

2.2 I Comuni

Per il dimensionamento scolastico, i Comuni sono coinvolti dalle Amministrazioni provinciali o dalla Città Metropolitana di Napoli nell'individuazione delle migliori opportunità per la stesura delle proposte di organizzazione della rete.

In particolare, i Comuni - competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - nel predisporre le proprie proposte di dimensionamento della rete da inoltrare alle Province/Città Metropolitana, si attengono ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e dei flussi di mobilità volontari o indotti;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- realizzare una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole.

Per la programmazione dell'offerta formativa, i Comuni acquisiscono le richieste o le proposte pervenute dalle istituzioni scolastiche, devono attivare la concertazione territoriale con i rappresentanti delle Confederazioni e delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria ed inoltrano le stesse e, se presenti, le relative delibere dei propri organi collegiali alle Amministrazioni provinciali o alla Città metropolitana di Napoli.

2.3 Le Province e la Città Metropolitana di Napoli

Per il dimensionamento scolastico e per la programmazione dell'offerta formativa, le Province e la Città Metropolitana di Napoli:

- a) devono attivare la concertazione territoriale facendo riferimento agli ambiti territoriali (comma 66 dell'art. 1 L. 107/2015): gli incontri territoriali prevedono la partecipazione del Presidente della Provincia o suo delegato, che li presiede e li convoca, dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito o loro delegati, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, del Dirigente dell'Ambito territoriale provinciale o suo delegato, dei dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito o loro delegati, dei rappresentanti delle Confederazioni e delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria.;
- b) acquisiscono le proposte deliberate dai Comuni, con le proposte ed i relativi pareri delle scuole interessate relativamente al I ciclo;
- c) acquisiscono le proposte ed i pareri deliberati dalle scuole secondarie di II grado;
- d) acquisiscono le osservazioni dei rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria;

- e) favoriscono una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio prevedendo la concessione di autonomie e/o indirizzi perseguendo il bilanciamento del numero dei plessi coniugato con la qualità dell'offerta formativa;
- f) verificano la coerenza delle proposte ai criteri delle presenti linee guida;
- g) definiscono ed approvano il Piano di dimensionamento della rete scolastica e il Piano dell'offerta formativa relativo agli indirizzi di studio con proprio motivato atto formale, che deve dare conto necessariamente degli incontri di ambito con i pareri espressi, gli eventuali rilievi, le proposte non accolte, e le relative motivazioni, secondo i modelli allegati al presente atto di indirizzo;
- h) trasmettono alla Regione il piano provinciale/metropolitano di dimensionamento e il piano provinciale/metropolitano dell'offerta formativa.

2.4 Gli Ambiti territoriali

Gli Ambiti territoriali, di cui al comma 66 dell'art. 1 della L. 107/2015, partecipano alle operazioni di dimensionamento ed alla concertazione territoriale attraverso una stretta consultazione con le istituzioni scolastiche, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le confederazioni e le organizzazioni sindacali.

Vengono convocati, nella persona del Dirigente dell'Ambito territoriale provinciale o suo delegato, a partecipare agli incontri territoriali che vedono la partecipazione del Presidente della Provincia e della Città Metropolitana o suo delegato, che li presiede e li convoca, dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito o loro delegati, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, dei dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito o loro delegati, dei rappresentanti delle confederazioni e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria.

In tali incontri di ambito saranno condivise le scelte e le valutazioni operate in merito all'organizzazione della rete scolastica (infanzia, I e II ciclo) ed al piano della offerta formativa

2.5 L'Ufficio Scolastico Regionale

L'Ufficio Scolastico Regionale esprime il parere sulle proposte contenute negli atti deliberativi provinciali o della Città Metropolitana di Napoli e verifica la coerenza delle proposte formulate con le linee guida regionali, nonché con l'assetto ordinamentale vigente.

2.6 Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area della dirigenza scolastica

Per il dimensionamento scolastico e per la programmazione dell'offerta formativa, le confederazioni e le organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area della dirigenza scolastica:

- partecipano ai tavoli di concertazione indetti dalle Province o dalla Città Metropolitana in fase di stesura dei piani provinciali.
- sono parte del tavolo tecnico convocato dalla Regione prima dell'approvazione definitiva del piano di dimensionamento scolastico e del piano regionale dell'offerta formativa.

2.7 La Regione

La Regione Campania:

- svolge ruolo di coordinamento ed armonizzazione sul territorio regionale;
- opera in sinergia con l'USR e gli altri soggetti coinvolti;
- convoca il Tavolo di Coordinamento con gli Enti Locali di supporto alla programmazione regionale ed il Tavolo tecnico di confronto con le confederazioni e le organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area della dirigenza scolastica, istituiti con la D.G.R. n. 129 del 30/03/2016, e l'U.S.R.;
- attesta la rispondenza delle proposte con gli indirizzi ed i criteri delle presenti linee guida;
- individua e dispone le migliori soluzioni nel rispetto delle linee guida, in caso di inerzia da parte degli Enti locali;
- si riserva, sentito l'USR, di attribuire specifici indirizzi, qualora si ravvisi la necessità;
- approva, definitivamente con una deliberazione di Giunta regionale, il Piano di dimensionamento

della rete scolastica ed il Piano regionale dell'offerta formativa provvedendo a trasmettere all'USR per i dovuti adempimenti.

3. Tavoli di coordinamento e tecnici (ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.129 del 29.03.2016)

3.1 Tavolo di coordinamento con gli Enti Locali

Il Tavolo di Coordinamento con gli Enti Locali di supporto alla programmazione regionale composto da:

- l'Assessore all'Istruzione della Regione Campania o suo delegato;
- il Direttore Generale per l'Istruzione, la formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili o suo Dirigente delegato;
- il Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale Istruzione;
- il Sindaco della Città Metropolitana e Presidenti delle Province campane;
- il Rappresentante dell'ANCI.

Lo scopo delle attività collegiali è raccordare, a livello regionale e sub regionale, indirizzi e programmazione degli interventi, al fine di consentire l'esercizio condiviso e concertato delle funzioni di programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica nelle materie dell'istruzione e della formazione

In particolare, i soggetti coinvolti contribuiscono a:

- coordinare la programmazione dell'offerta integrata e della rete scolastica;
- definire gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- curare il collegamento con le sedi di programmazione e di concertazione in materia di politiche della formazione e del lavoro.

3.2 Tavolo tecnico

Il Tavolo tecnico di confronto composto dai rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area della dirigenza scolastica è orientato a verificare che siano rispettate le condizioni per garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni nonché a valutare le proposte delle province sul dimensionamento scolastico.

4. Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica

Il processo di dimensionamento si attiva con il coinvolgimento della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni scolastiche.

La Regione Campania, nel processo di dimensionamento della rete scolastica regionale, promuove iniziative che contrastano i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, assicurando la piena affermazione del diritto allo studio.

Nello specifico si stabilisce:

- nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica, viene data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo, al fine di favorire percorsi di continuità educativa e didattica, a partire dalla scuola dell'infanzia, e garantire un processo di positiva integrazione di esperienze e competenze all'interno dello stesso ciclo di istruzione, utili anche a contrastare la dispersione scolastica;
- la fusione degli istituti di secondo grado si realizza preferibilmente tra istituti della medesima tipologia. Qualora avvenga l'unificazione di istituti di diverso ordine, si costituirà un "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS);
- nelle località che si trovino in condizioni di particolare conclamato isolamento possono essere costituiti istituti omnicomprensivi.

4.1 Istituzioni scolastiche autonome

Le istituzioni scolastiche per essere autonome devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, con media regionale compresa tra un minimo di 900 ed un massimo di 1000 alunni.

Sono previste deroghe rispetto ai citati parametri ordinari nelle seguenti ipotesi:

- Istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole e nei comuni montani¹ per salvaguardarne le specificità;
- il numero minimo di alunni può essere derogato con motivazione specifica in presenza di particolari situazioni logistiche, strutturali e, nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria che richiedano beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 233/98;
- le istituzioni scolastiche sovradimensionate, con numero di alunni superiore a 1000, dovrebbero limitare il numero delle iscrizioni in entrata tenendo conto della capienza massima dei locali e degli spazi disponibili in base alle vigenti norme in materia di sicurezza, così da evitare rotazioni o doppi turni o dilatazioni artificiali del tempo scuola a discapito della qualità dell'offerta formativa;

4.2 Soglie numeriche dei plessi e delle sedi distaccate

Un'Istituzione scolastica può essere costituita da una sede centrale, nella quale trovano alloggio gli Uffici di Dirigenza ed Amministrativi, ed uno o più plessi o sedi distaccate.

La sede centrale è individuata come sede legale dell'Istituzione scolastica.

In caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi fatte salve le intese tra Comuni di cui al successivo punto 6.2.

Le proposte in merito alle nuove attivazioni o alla soppressione e accorpamento di plessi o sedi distaccate devono essere fatte nel rispetto dei punti di seguito elencati:

- i plessi di scuola dell'infanzia devono, per quanto possibile, essere mantenuti nei territori dove attualmente funzionano in considerazione delle esigenze delle famiglie e della difficoltà ad aprirne di nuovi. È comunque opportuno esaminare e documentare tutte quelle situazioni che, presentando un numero talmente ridotto di alunni, non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.
- In una prospettiva di corretta programmazione, le situazioni da esaminare e correggere riguardano:
 - plessi che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado);
 - plessi in cui sono presenti pluriclassi;
 - plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del D.P.R.81/2009.
- Nel valutare l'opportunità di mantenere il funzionamento di un plesso o di una sede distaccata con un numero molto ridotto di alunni, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - collocazione geografica del plesso in un territorio particolarmente isolato e carente di collegamenti adeguati con i territori limitrofi;
 - funzionalità del plesso a livello strutturale (presenza di laboratori, palestra, adeguatezza dell'edificio etc.);
 - presenza di aule a norma utilizzabili in plessi forniti delle attrezzature di cui sopra e collocati ad una distanza tale che i tempi di percorrenza, con mezzi di trasporto su gomma, non siano superiori a 15 minuti per le scuole dell'infanzia e primarie, 30 minuti per le scuole secondarie di I grado e non più di 30 minuti per le scuole secondarie di II grado;

¹ MIUR Elenco Comuni di Montagna ex legge 1 marzo 1957 n.90 e richiamato art.1 legge 25 luglio 1952 n.991

- trend di frequenza del plesso negli ultimi tre anni in crescita o in decremento.
- Laddove insistano dei plessi o sedi distaccate sottodimensionati e relative proposte di soppressione e/o accorpamento è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli alunni. In proposito, la Regione provvederà ad incentivare la creazione di un tavolo tecnico per attivare un dialogo con le aziende di competenza al fine di individuare tempi compatibili tra servizi di trasporto ed orari di apertura/chiusura delle scuole di riferimento.

5. Indirizzi e criteri per l'Offerta formativa

Le richieste di nuovi indirizzi, articolazioni ed opzioni per l'offerta formativa dovranno tener conto di una serie di elementi:

- descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio e soprattutto del trend degli iscritti degli ultimi 5 anni;
- necessità che l'offerta formativa degli istituti di istruzione superiore non risulti costituita da una somma indistinta di indirizzi, ma si sostanzi in competenze e saperi congruenti. Pertanto l'attivazione dei nuovi indirizzi deve risultare coerente con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro;
- la consistenza dell'edilizia scolastica (strutture già esistenti in cui allocare le classi, attrezzature e laboratori);
- gli istituti di istruzione secondaria superiore devono essere intesi come ipotesi di filiere formative omogenee, afferenti anche alle diverse tipologie di istruzione ma sempre nel rispetto delle vocazioni dei contesti ambientali di riferimento;
- riduzione del rischio di eccessiva frammentazione dell'offerta formativa sul territorio con duplicazione e sovrapposizione di indirizzi con possibili effetti negativi di concorrenzialità e di dispersione dell'offerta;
- valorizzazione delle vocazioni socio-economiche dei territori e/o delle politiche di sviluppo economico;
- necessità, nei centri di piccole dimensioni, di ricorrere all'attivazione o al potenziamento di istituti di istruzione superiore in grado di offrire una vasta gamma di indirizzi di studio in ambiti di diverso sapere;
- in alcuni territori dove la popolazione scolastica non giustifichi il funzionamento di un istituto tecnico, di un istituto professionale o di un liceo è possibile istituire un istituto di istruzione superiore (IIS). In tal caso deve risultare che lo stesso sia sempre contestualizzato con le vocazioni socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Gli **istituti professionali**, nel formulare richiesta di nuovi indirizzi, tengano conto della ridefinizione dei percorsi formativi e della confluenza degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni già esistenti nei nuovi indirizzi secondo quanto all' Allegato C del D. Lgs. 61/2017.

Non si possono istituire nuovi indirizzi qualora gli stessi non posseggano al momento della richiesta i relativi laboratori e non si definiscano convenzioni con enti esterni stipulate a tale scopo.

Gli indirizzi restano attivi per tre anni trascorsi i quali, se non resi operativi decadono automaticamente. Le operazioni di ricognizione degli indirizzi non attivati sono svolte dall'Ufficio Scolastico Regionale.

6. Procedura di definizione, approvazione e monitoraggio delle proposte per il dimensionamento e per l'offerta formativa.

Il procedimento che conduce alla deliberazione del Piano di dimensionamento della rete si sostanzia in più fasi.

6.1 Procedura di definizione e approvazione delle proposte

Il processo che conduce alla delibera di Giunta Regionale che approva il Piano di dimensionamento della rete scolastica ed il Piano dell'offerta formativa regionale, nel rispetto dei criteri indicati dal presente documento e della tempistica indicata al punto 6.4, si articola secondo quanto di seguito riportato:

1. le Istituzioni scolastiche deliberano attraverso i propri organismi di governo le proprie proposte in merito all'offerta formativa del proprio istituto e la trasmettono alle province e alla Città Metropolitana;
2. i Comuni acquisiscono per il primo ciclo di istruzione le proposte delle Istituzioni scolastiche e deliberano in merito al dimensionamento scolastico;
3. le Province e la Città Metropolitana, acquisite le proposte e le relative delibere, delle Istituzioni scolastiche e dei Comuni (se presenti), attivano la concertazione territoriale. In tali incontri sono condivise le scelte e le valutazioni operate in merito all'organizzazione della rete scolastica ed al piano della offerta formativa;
4. la Regione convoca il tavolo di coordinamento degli Enti Locali per una prima valutazione delle proposte raccolte dalle Province e dalla Città Metropolitana;
5. le Province e la Città Metropolitana provvedono a deliberare il proprio piano di dimensionamento e dell'offerta formativa ed a trasmetterlo alla Regione;
6. la Regione, di concerto con l'USR, verifica la coerenza delle delibere provinciali con quanto previsto dalle presenti linee guida;
7. la Regione convoca il tavolo tecnico per condividere la propria proposta;
8. l'Ufficio Scolastico Regionale trasmette alla Regione Campania il parere inerente i profili di legittimità e di coerenza delle attivazioni di nuovi indirizzi con l'assetto ordinamentale vigente;
9. la Regione approva, definitivamente con una deliberazione di Giunta regionale, il Piano di dimensionamento scolastico ed il Piano regionale dell'offerta formativa e li trasmette all'USR per i dovuti adempimenti.

6.2 Procedura di verifica di coerenza delle proposte

La Regione Campania verifica e vigila sull'applicazione degli indirizzi regionali da parte delle Province e dei Comuni.

La Regione Campania si riserva, condividendo la scelta in sede di tavolo di coordinamento con gli enti locali, previo confronto con i rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area della dirigenza scolastica, di operare scelte di dimensionamento in autonomia, qualora la Città Metropolitana, la Provincia e/o il Comune non abbia inviato la rispettiva proposta o ne invii una difforme dagli indirizzi di cui al presente documento, oppure nei casi in cui il risultato complessivo del dimensionamento non sia in linea con il contingente regionale dei dirigenti scolastici, al fine di assicurare il diritto allo studio.

Nell'attribuzione della sede legale, la Regione Campania, tenendo presente quanto compete in via esclusiva all'Ufficio Scolastico Regionale nella determinazione dell'avente diritto alla dirigenza scolastica, terrà conto di eventuali intese degli enti locali coinvolti nei processi di accorpamento, formalizzate con atti deliberativi.

In mancanza di intesa, la sede legale, qualora sussistano le condizioni logistiche, sarà allocata nell'edificio scolastico con il maggior numero di alunni.

6.3 Procedura di monitoraggio del processo

Il monitoraggio del processo di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa regionale prevede diversi momenti:

- il monitoraggio ex-ante prevede la raccolta di dati grazie alla collaborazione con l'USR che consentano di avere una mappatura sul territorio regionale delle istituzioni scolastiche presenti con i numeri relativi all'utenza distinti per ordine di scuola;
- durante il processo l'azione di monitoraggio si concentra sulla valutazione della coerenza delle proposte, da parte di ogni soggetto coinvolto per quanto di propria competenza, con quanto previsto dalle presenti linee guida e comunque nel rispetto di principi che mirano alla riduzione dell'abbandono scolastico e dell'affermazione del diritto allo studio;

- concluso l'iter, la Regione, di concerto con l'USR, valuta l'impatto che le decisioni prese hanno sugli istituti scolastici coinvolti. Tale monitoraggio sarà effettuato valutando gli iscritti nei tre anni a seguire.

6.4 Tempistica e cronoprogramma

	ATTIVITA'	TEMPISTICA (entro il)
1	La Regione Campania, in sinergia con l'USR, redige e aggiorna la mappatura degli Istituti scolastici sul territorio regionale con il dettaglio delle sedi centrali, dei plessi e delle sedi distaccate (<i>monitoraggio ex ante</i>)	15 maggio
2	Trasmissione Linee guida alle Istituzioni Scolastiche	30 giugno
3	Le Istituzioni scolastiche inviano le istanze, corredate della documentazione necessaria (delibere degli organi collegiali e progetto educativo), al Comune o alla Provincia competente, all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili della Regione Campania – UOD Istruzione	15 settembre
4	Le Province e la Città Metropolitana, acquisite le proposte e le relative delibere, delle Istituzioni scolastiche e dei Comuni (se presenti) attivano la concertazione territoriale convocando gli incontri territoriali.	20 settembre
5	Convocazione, da parte della Regione, del tavolo di coordinamento con gli enti locali	22 settembre
6	La Città Metropolitana e le altre Province trasmettono alla Regione Campania i propri piani approvati con deliberazione di Giunta	5 ottobre
7	La Regione Campania in sinergia con l'USR procede alla verifica della coerenza delle proposte con quanto previsto dalle linee guida (<i>monitoraggio in itinere</i>)	16 ottobre
8	La Regione Campania convoca il tavolo tecnico con la partecipazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area della dirigenza scolastica. In esito ai lavori del tavolo si trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale l'ipotesi di Piano per un parere formale	20 ottobre
9	L'Ufficio Scolastico Regionale trasmette alla Regione Campania il parere inerente i profili di legittimità e di coerenza delle attivazioni di nuovi indirizzi con l'assetto ordinamentale vigente	6 novembre
10	Adozione della Delibera di Giunta Regionale sul dimensionamento della rete scolastica e sulla nuova offerta formativa	30 novembre
11	Inizio attività di rilevazione dell'impatto dato dall'esecutività della Delibera di Giunta Regionale (<i>monitoraggio ex post</i>)	15 febbraio

7. Normativa di riferimento

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, che all'articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, all'articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all'articolo 139 attribuisce alle Province ed ai Comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- Decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m.i. “*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

- Decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell’articolo 1, comma 632, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, che all’articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- Intesa rep. 129/CU del 16 dicembre 2010 riguardante l’adozione di linee-guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, che all’articolo 19 fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell’infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle Regioni nell’ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012*” che all’articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 19, comma 4 del decreto-legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011;
- Legge 4 aprile 2012, n. 35 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, che all’articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e all’articolo 52 in merito alla promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;
- Decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 “*Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale*”;
- Decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7431 “*Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale*”;
- Direttiva del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca del 1° agosto 2012, n. 69 “*Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 88/2010*”;

- Direttiva del MIUR del 1° agosto 2012, n. 70 concernente le “*Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 “*Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89*”;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2013 “*Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell'indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica*”;
- Legge 8 novembre 2013, n. 128 “*Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca*”;
- Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2014, n. 36 “*Istruzioni per l'attivazione dei C.P.I.A. e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Trasmissione Schema di Decreto del MIUR di concerto con il MEF*”;
- Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 “*Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali*”;
- Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 27 febbraio 2015, n. 6 “*Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/16*”;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 12 marzo 2015 “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.*”;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 6 luglio 2015, n. 466 inerente la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2015/2016;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56: “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” e in particolare l'art. 1 commi 44 e 85 che definiscono le funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, la quale ha confermato tra le competenze in materia di Istruzione la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 il quale, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 107/2015, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.

8. Norme di rinvio

Le presenti linee guida vengono approvate e trasmesse ai soggetti coinvolti nel dimensionamento della rete scolastica e nella definizione dell'offerta formativa annualmente entro il termine del 15 maggio.

Per tutto ciò che non è previsto esplicitamente dalle presenti linee guida si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme citate al par. 7 “Normativa di riferimento”.

Laddove intervenissero modifiche nella normativa regionale, nazionale o europea ad essa si rimanda in attesa che le presenti linee guida vengano aggiornate ed approvate.

In particolare, con riferimento al D.lgs. n.98 del 6 luglio 2011 art.19 comma 5-quater aggiornato al 1-1-2023 che prevede che “*Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno*

solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile.”, le Linee Guida saranno eventualmente integrate con i conseguenti elementi di raccordo tecnico.

ALLEGATO

Modello richiesta Istituzioni scolastiche

Al sig. Sindaco del
Comune di

Alla Provincia di
.....

Il sottoscritto Dirigente scolastico del
sito in

CHIEDE

Di attivare presso la propria Istituzione scolastica, ed in particolare presso il plesso di

- la seguente opzione
- il seguente indirizzo
- il seguente corso serale.....

A tal fine di seguito i dati

<i>Presentazione dell'Istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio (max 3000 caratteri)</i>
<i>Descrizione del trend degli iscritti almeno degli ultimi 5 anni (max 1000 caratteri)</i>
<i>Descrizione dell'indirizzo di studi che si richiede di attivare e relative motivazioni (max 1000 caratteri)</i>
<i>Valutazione in relazione alle opportunità di studi superiori ed allo sbocco occupazionale che il titolo di studi potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio (max 2000 caratteri)</i>

ALLEGATI

- Delibera del Consiglio di Istituto n. del
-
-

Il Dirigente scolastico